# Autorità Idrica Toscana

Servizio Articolazione Tariffaria e Agevolazioni

# **Relazione Istruttoria**

Modifiche al Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo

Luglio 2021

#### **Premessa**

Con Delibera di Assemblea AIT n. 5 del 17 febbraio 2016 fu approvato un Regolamento AIT per l'attuazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale valido su tutto il territorio regionale ed improntato ad uniformare le modalità di individuazione ed erogazione di sostegno economico per le utenze disagiate.

Successivamente l'Assemblea AIT, con Delibera n. 12 del 27 aprile 2018, ha adeguato il Regolamento, rinominandolo Regolamento Regionale sul BONUS Idrico Integrativo, alle nuove disposizioni ARERA in materia di BONUS Sociale Idrico (Delibere n. 897/17 e n. 227/18).

Il 2018 ha rappresentato peraltro il primo anno di compresenza del BONUS Sociale Idrico Nazionale (da qui BONUS Nazionale) e del BONUS Sociale Idrico Integrativo (da qui BONUS Integrativo) in Toscana, sebbene in stretta continuità con la regolamentazione delle agevolazioni tariffarie preesistenti.

Infine nel luglio del 2019 il Regolamento è stato nuovamente adeguato, con Delibera di Assemblea AIT n. 13 del 18 luglio 2019, ad esito delle analisi emerse da un Progetto Obiettivo interno all'Ente e delle nuove disposizioni, nel frattempo intercorse, in materia di BONUS Sociale Idrico in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'iter regolamentare.

Recentemente il sistema di individuazione del BONUS Nazionale ha subito nuovamente una profonda modifica normativa contenuta essenzialmente nella Delibera ARERA 63/2021/R/com che ne ha modificato radicalmente la procedura.

Tali novità richiedono un'adeguata valutazione sui possibili scenari che potrebbero aprirsi anche in tema di BONUS Integrativo in Toscana. In particolare se adeguare o meno la regolamentazione sul BONUS Integrativo a quello Nazionale, o anche solo ai due Gestori che sono regolati in maniera specifica dall'art. 10, se prevedere cioè una nuova procedura a livello locale (BONUS Integrativo) pari a quella nuova prevista a livello nazionale (BONUS Nazionale).

Unitamente a tali esigenze è stata ravvista la necessità di ulteriori interventi di diversa natura anche alla luce dell'esperienza maturata con gestori e Comuni nell'applicazione del Regolamento per gli anni 2019 e 2020.

La presente istruttoria, anche alla luce dell'art. 10, comma 4, del Regolamento ("L'Autorità Idrica Toscana, ad un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, attuerà una verifica sulle modalità operative in esso contenute, al fine di valutarne l'effettiva efficacia e, se necessario, di apportare modifiche o integrazioni"), illustra le principali modifiche al testo Regolamentare elaborate e delle nuove disposizioni in materia di BONUS Nazionale in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'iter regolamentare.

# Rilevanza dell'istanza e autonomia delle Amministrazioni Comunali sui criteri di scelta gli aventi diritto al BONUS Integrativo

Con l'approvazione della Delibera ARERA 63/2021 l'Autorità ha definito, ai sensi del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico dei BONUS sociali elettrico, gas e idrico a livello nazionale per disagio economico, in sostituzione delle

disposizioni regolatorie del precedente sistema "a istanza", principalmente contenute prima dell'intervento di tale Delibera nel "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale" (TIBEG) e nel "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico" (TIBSI).

Per quanto riguarda il BONUS sociale idrico (Nazionale) le modalità applicative del riconoscimento automatico sono, in sintesi, le seguenti.

- Il SII, sulla base dei dati ricevuti dall'INPS e tramite l'Anagrafica Territoriale Idrica dell'Autorità, individuerà il Gestore idrico territorialmente competente, al quale trasmetterà le informazioni necessarie per la ricerca della fornitura da agevolare e per la successiva liquidazione del bonus agli aventi diritto.
- Il Gestore idrico cercherà un contratto di fornitura intestato ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare che rispetti le previste condizioni di ammissibilità: se lo troverà, il Gestore provvederà a quantificare e ad erogare il BONUS con le modalità già in vigore nel precedente sistema "a istanza".
- Qualora, invece, il Gestore idrico non trovasse una fornitura idrica agevolabile intestata ad uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare ma, in base alle informazioni ricevute dal Gestore del Sistema Informativo Integrato, il nucleo familiare risultasse intestatario di un POD attivo e domestico, il Gestore assumerà che il nucleo familiare sia servito (anche) da una fornitura idrica centralizzata e procederà a quantificare ed erogare il relativo BONUS sociale idrico.

Alla luce di tali novità lo Scrivente Servizio, in accordo con la Direzione, ancor prima di proporre un nuovo testo regolamentare all'Assemblea AIT sul BONUS Integrativo, ha sottoposto al Consiglio Direttivo AIT una scelta di fondo sulla quale è impostato l'attuale Regolamento sul BONUS sociale idrico integrativo, impostazione diversa da quella prevista dalla nuova regolamentazione del BONUS Nazionale, in particolare relativamente alla necessità di presentare istanza da parte del richiedente. Se il Regolamento sul BONUS sociale idrico integrativo richiede tassativamente l'istanza, la Delibera ARERA n. 63/2021 abolisce tale necessità, automatizzando l'intero processo, per ciò che concerne il BONUS Nazionale. Peraltro da tale aspetto deriva un'ulteriore questione di fondo: se nel primo caso l'istanza ricevuta dal Comune pone in mano a tale Amministrazione le modalità di scelta degli aventi diritto (ovviamente nell'alveo di criteri generali validi per tutti), nel secondo caso le Amministrazioni Comunali non hanno alcun potere di scelta e non rientrerebbero nel processo decisionale di individuazione dei beneficiari.

Pertanto nel tentativo di comprendere quale scelta in Toscana si intendesse effettuare in riferimento all'adeguamento o meno del Regolamento sul BONUS sociale idrico integrativo alla nuova procedura prevista dalla Delibera ARERA 63/2021 per il BONUS sociale idrico nazionale, in data 27 maggio 2021 è stata sottoposta la questione preliminarmente al Consiglio Direttivo AIT che si è espresso, secondo il verbale redatto, nella direzione di "mantenere [per il BONUS integrativo] l'attuale sistema a istanza, rafforzando gli aspetti comunicativi anche in collaborazione con AIT e per rimeditare, eventualmente, la questione in futuro alla luce della esperienza che maturerà nelle Conferenze n. 4 e n. 1 dove invece si è esclusa la necessità, in tutto o in parte, dell'istanza per il Bonus Integrativo".

Pertanto la stesura del nuovo regolamento, secondo l'indicazione sopra riportata e che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea AIT, prevede il mantenimento dell'istanza ai Comuni, salvo che per i gestori Nuove Acque Spa e Gaia Spa afferenti alle Conferenze n. 4 e n. 1, dove invece, nell'art. 10 - che specifica la loro differente regolazione - viene introdotta esplicitamente la possibilità di proporre un regolamento specifico che non prevede l'istanza e che anzi rende possibile adeguare la procedura del BONUS Integrativo alla nuova procedura prevista dalla Delibera ARERA n. 63/2021 per il BONUS Nazionale.

Pertanto la procedura che riguarda tutti i territori (salvo Nuove Acque Spa e Gaia Spa), permanendo il sistema dell'istanza ai Comuni, rimarrebbe inalterata e non sono previste particolari modifiche se non quella di cui all'art. 5, comma 5 e 6 comma 1, per eliminare i riferimenti al BONUS Nazionale che non sono più coerenti alla nuova modalità e procedura prevista con la Delibera ARERA n. 63/2021.

Analogamente, per adeguare e rendere coerente il testo alla nuova impostazione normativa all'art. 1, comma 1, all'art. 3, comma 2, ed all'art. 7, comma 2, viene aggiunto il riferimento alla "Delibera ARERA n. 63/2021" mentre all'art. 3 viene eliminato l'inciso "ed in coerenza con la Delibera ARERA n. 897/2017, così come modificata con la Delibera ARERA n. 227/2018 e s.m.i."

Al contempo l'art. 10, viene novato con un nuovo comma 4 che così recita: "Il regolamento specifico previsto al comma 3, potrà conformarsi alla procedura in atto per il BONUS Nazionale secondo le indicazioni di cui alla Delibera ARERA n. 63/2021. In tal caso, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, l'ammissione al beneficio del BONUS Integrativo avverrà senza presentazione dell'istanza da parte del nucleo familiare, per tutti i nuclei con ISEE fino al limite previsto per il BONUS Nazionale, e la definizione del singolo beneficio non potrà che avvenire alla fine dell'anno ripartendo tra gli aventi diritto il Fondo a disposizione, pertanto il regolamento specifico previsto al comma 3 potrà contenere un sistema di acconti e conguagli atti a garantire, nelle more delle definizione del BONUS Integrativo, una copertura del beneficio nel corso dell'anno a favore dell'utenza, salvo restituzione in caso di non conferma del beneficio, ed i tempi di deroga alla trasmissione delle rendicontazione ad AIT, che non potranno comunque superare la data del 31 marzo dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo. La Rendicontazione dovrà contenere tutti i dati previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per quelli non forniti da INPS per il tramite del Servizio Informatico Integrato e di cui il Gestore non possa entrare in possesso." Il nuovo comma oltre a prevedere la possibilità per i due gestori Nuove Acque Spa e Gaia Spa di conformarsi alla procedura in atto per il BONUS Nazionale secondo le indicazioni di cui alla Delibera ARERA n. 63/2021 ed attraverso regolamenti specifici, prevede esplicitamente l'assenza dell'istanza ed alcune misure atte a coordinare gli aspetti procedurali previsti per il BONUS Nazionale con le caratteristiche temporali e regolamentari del BONUS Integrativo (tempi per la definizione del BONUS Integrativo, eventuale possibilità di prevedere acconti, eccezioni sulle modalità di rendicontazione per esigenze connesse all'adozione della nuova procedura).

Al contempo il comma 3 dell'art. 10 viene modificato solo nella parola "specifico" regolamento al posto di "apposito".

# Ulteriori modifiche al testo regolamentare

L'elenco delle ulteriori modifiche rispetto a quelle principali sopra esposte segue l'ordine del Regolamento Regionale; se ne evidenziano le motivazioni.

#### 1. All'art. 5,

#### a. comma 1:

i. viene aggiunto: "ovvero ove vi sia una sola unità abitativa sottostante al contatore contrattualizzato" per chiarire la definizione di "utenza diretta";

#### b. comma 2:

i. viene aggiunto "ovvero ove vi sia una pluralità di unità abitative sottostanti ad un unico contatore contrattualizzato di norma in capo ad un Amministratore di Condominio o altro delegato individuato dall'assemblea dei condomini" per chiarire la definizione di "utenza indiretta";

#### c. comma 5:

i. viene aggiunto "o di "utenze di confine" gestite da Gestore diverso da quello che gestisce il territorio comunale" per chiarire la gestione di casi specifici per utenze di confine che in questi anni di applicazione si sono presentati.

#### 2. All'art. 7:

#### a. comma 3:

i. viene aggiunto "per le utenze dirette" per una migliore chiarezza del testo del comma nel suo complesso;

#### b. comma 4:

i. viene aggiunto "per le utenze dirette" per una migliore chiarezza del testo del comma nel suo complesso;

#### c. comma 5:

i. il vecchio comma 7 viene anticipato, inalterato, al comma 5 per una migliore chiarezza del testo dell'articolo nel suo complesso;

## d. comma 8:

- i. viene aggiunto "compresa l'indicazione delle soglie ISEE e della data di trasmissione al Gestore" per meglio specificare alcuni contenuti della Rendicontazione che venivano spesso omessi;
- ii. viene aggiunto "salvo i casi di proroga stabiliti dal Decreto del Direttore Generale AIT o casi debitamente motivati ed autorizzati dal Direttore Generale AIT" per chiarire esaustivamente i casi previsti di proroga ed il soggetto competente ad emetterla.

# 3. All'art. 8,

# a. comma 1:

- i. viene aggiunto "ovvero il mese successivo al termine della proroga eventualmente stabilita dal Direttore Generale AIT di cui all'articolo precedente" per rendere coerente il testo al comma 8 dell'art. 7.;
- ii. viene sostituito "entro 90 giorni dal mese successivo alla trasmissione della rendicontazione del Comune al Gestore" con "secondo le indicazioni previste dalla Carta del Servizio" ed "al minimo" con "a quanto" per rendere coerente il testo relativamente alle disposizioni sui rimborsi automatici contenute nella Carta del Servizio.

#### 4. All'art. 9:

#### a. comma 1:

i. viene modificata la seconda parte del primo periodo come segue "sia compilando la scheda così come trasmessa dal Comune ai sensi dell'art.7, comma 8; sia accorpando i record degli aventi diritto derivati dalle medesime schede dei Comuni in un unico foglio di lavoro e sia un riepilogo sintetico che riporti per ciascun Comune l'indicazione distinta tra BONUS Integrativo complessivo richiesto e quello valutato come erogabile" per uniformare le modalità di rendicontazione che talvolta risultavano eterogenee da gestore a gestore;

## b. comma 4:

i. si inserisce il nuovo comma 4 "Qualora alla data del 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo il Gestore non avrà erogato tutti i BONUS Integrativi individuati dai Comuni, verificati come erogabili, poiché in sede di rendicontazione dovrà indicare che vi sono importi ancora da erogare, sarà tenuto a trasmettere una nuova Rendicontazione a conclusione delle erogazioni previste e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'assegnazione del BONUS Integrativo. Eventuali riscontri su tali rendicontazioni ai sensi del comma 2 e 3, qualora dessero luogo alle fattispecie previste ai medesimi commi, impatteranno sulla definizione dei fondi e/o delle previsioni per i Gestori, in sede di valutazione dell'anno successivo a quello in cui avviene la Rendicontazione." per avere riscontro dell'effettiva erogazione per l'intera platea del beneficiari, posto che al momento della rendicontazione di gennaio non sempre è stato possibile provvedere da parte dei gestori a tutte le erogazioni, specie qualora i Comuni abbiamo provveduto a individuare nuovi beneficiari con la procedura di cui all'art. 8, comma 3.

## 5. All'art. 10:

# a. comma 1:

i. si prevede che la validità del Regolamento decorra dalla procedura per il BONUS Integrativo 2022 (si inserisce "2022" al posto di "2020").

## Conclusioni

Si sottopone all'approvazione dell'Assemblea AIT il testo del "Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del BONUS Sociale Idrico Integrativo" approvato dall'Assemblea

AIT, con Delibera n. 13 del 18 luglio 2019, e modificato sulla base delle proposte contenute nella presente istruttoria e così come riportato nell'Allegato A.